

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**  
**Direzione Centrale Bilanci e Servizi Fiscali**

**Roma, 24-04-2012**

**Messaggio n. 7073**

**OGGETTO: art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 – divieto di pagamenti all'Istituto in contanti o con assegni**

**A tutte le sedi**

L'art. 16, comma 7, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012, ha stabilito che, *"...a decorrere dal 1° maggio 2012 per i pagamenti effettuati presso le sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale si utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate e le carte di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

Questa disposizione ha la finalità di *"favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, riducendo i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e degli assegni"* e si pone in linea con le altre emanate dal Governo in quest'ultimo periodo per il contrasto all'uso del contante e degli assegni circolari dal lato dei pagamenti dalle pubbliche amministrazioni.

Come é noto, le riscossioni dell'Istituto sono effettuate, in virtù di leggi, regolamenti, deliberazioni consiliari o determinazioni presidenziali, su specifici canali di incasso (F24, MAV, RID, POS virtuale, Reti amiche).

Vi sono, tuttavia, fattispecie (a titolo esemplificativo: le somme dovute dalla controparte

soccombente in sede giudiziale ovvero le somme versate dalle curatele fallimentari) in cui i pagamenti all'Istituto sono effettuati dagli interessati anche mediante assegni.

In base alla disposizione predetta, a decorrere dal 1° maggio 2012, i pagamenti all'INPS, non canalizzati su specifici canali di riscossione, potranno essere effettuati esclusivamente o tramite bonifico su c/c bancario o postale della sede ovvero utilizzando il bollettino postale relativo al conto riscossioni varie.

E' ovviamente del tutto esclusa la possibilità di ricevere somme in contanti per qualsiasi importo e a qualsiasi titolo dovute.

In tutte queste ipotesi, pertanto, si chiede alle Sedi regionali di segnalare alla Direzione centrale bilanci e servizi fiscali qualsiasi difformità di comportamento o anomalie nell'applicazione della norma in questione.

Il Direttore Generale  
Nori